

## **Aspetti giuridici degli accordi a latere nella separazione consensuale dei coniugi**

(Annalisa Zucchi, Nota a sentenza *Cassazione Civ.*, sezione I, 10 ottobre 2005, n. 20290, in *Famiglia, Persone e successioni*, n. 2 / 2007, p. 107 ss)

**In tema di separazione personale consensuale, le *modificazioni pattuite dai coniugi successivamente all'omologazione* trovano fondamento nell'art. 1322 c.c. e devono ritenersi valide ed efficaci anche a prescindere dal controllo dell'autorità giudiziaria, sempre che i loro contenuti si mantengano nei limiti dei diritti e dei doveri inderogabili delineati dall'art. 160 c.c..**

**Le pattuizioni convenute dai coniugi antecedentemente o contemporaneamente al decreto di omologazione, non trasfuse nel relativo verbale, sono ammissibili solo se emerge una loro conclamata ed incontestabile maggiore (o uguale) rispondenza rispetto agli interessi tutelati dall'intesa omologata dal tribunale e se i loro contenuti non interferiscono con gli stessi.**

\* \* \*

Si segnalano le *massime* di cui sopra e la relativa nota di commento alla sentenza non già per il carattere innovativo dei principi di diritto ivi contenuti, inserendosi questi in un solco già consolidato, quanto piuttosto per sensibilizzare i colleghi su prospettive e materie che potrebbero, in futuro, ampliare le competenze notarili.

Il fatto è il seguente: con atto di citazione 5 ottobre 1995, la signora S.V. conveniva in giudizio il marito, signor F.G., premettendo: a) che si era consensualmente separata da quest'ultimo in forza di accordi omologati con decreto 24 ottobre 1991; b) che i coniugi avevano ivi pattuito le condizioni patrimoniali della separazione, prevedendo, tra l'altro, che la casa familiare, di proprietà esclusiva del marito, venisse assegnata alla moglie, affidataria della figlia minore; c) che i medesimi coniugi, alcuni giorni prima dell'omologazione, con scrittura privata, avevano convenuto tra l'altro che, ove la moglie avesse liberato l'abitazione entro una certa data, il marito l'avrebbe venduta al meglio e, comunque, per una cifra non inferiore a lire 200.000.000, promettendo che avrebbe diviso il ricavo netto per metà con la moglie; d) che tale convenzione non era stata sottoposta all'omologazione del tribunale; e) che il marito aveva venduto l'immobile e, prendendo a pretesto altri fatti - irrilevanti per quanto qui consti -, incamerato l'intero prezzo.

Tanto premesso, l'attrice chiedeva che il coniuge convenuto venisse condannato a corrisponderle quanto meno la somma di lire 100.000.000, garantitale dal detto consorte.

Il tribunale adito respingeva la domanda, mentre la corte di appello, in totale riforma della precedente pronunzia, condannava il marito a pagare la suddetta somma, oltre accessori.

Ciò che preme evidenziare, come bene emerge dalla sentenza da cui si muove, e come poi chiaramente ribadito nella nota di commento, è la possibilità, da parte dei coniugi, di

raggiungere, in tempi differenti, accordi patrimoniali diversi da quelli sottoposti al giudice in sede di separazione personale, per cui:

- le modificazioni pattuite dai coniugi "successivamente" all'omologazione, trovando fondamento nell'art. 1322 c.c., devono ritenersi valide ed efficaci, anche a prescindere dallo speciale procedimento disciplinato dagli artt. 710 e 711 c.p.c., senza altro limite che non sia quello di derogabilità consentito dall'art. 160 c.c.;
- le pattuizioni, invece, convenute dagli stessi coniugi "antecedentemente" o "contemporaneamente" al decreto di omologazione, e non trasfuse nell'accordo omologato, sono operanti soltanto se si collocano, rispetto a quest'ultimo, in posizione di "non interferenza" (poiché riguardanti un aspetto non disciplinato nell'accordo formale e sicuramente compatibile con esso in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, ovvero poiché hanno carattere meramente specificativo, di disciplina "secondaria") o in posizione di conclamata e incontestabile maggiore (o uguale) rispondenza all'interesse tutelato attraverso il controllo di cui all'art. 158 c.c..

Nella nota di commento l'autrice svolge brevi, ma puntuali, osservazioni su alcuni temi, stimolando l'attenzione del lettore su alcuni punti di riflessione.

In particolare, si sottolinea che la regola dell'accordo, stabilita dall'art. 144 c.c., costituisce il motore dell'autonomia negoziale nei rapporti familiari, assumendo rilievo non solo sul piano del governo della vita coniugale, ma altresì durante la crisi matrimoniale. L'art. 160 stesso codice, che sancisce diritti e doveri inderogabili, nell'offrire un contraltare dialettico al principio dell'accordo, evidenzia come il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di ciascuno dei coniugi debba essere osservato anche con riferimento alle statuizioni patrimoniali della separazione.

Inoltre, la natura negoziale dell'accordo di separazione ed il suo inquadramento nella categoria generale di negozio giuridico familiare rende applicabili, in quanto compatibili, i principi relativi alla disciplina del contratto in generale, giustificando l'ammissibilità delle intese modificative sulla base dell'art. 1322.

Ancora, si legge che l'elemento portante della separazione consensuale è la volontà dei coniugi, mentre il provvedimento omologatorio assolve ad una funzione di controllo; pertanto il giudice non può integrare o modificare l'accordo, ma deve limitarsi ad accertare la libertà e la serietà del consenso ed il suo provvedimento risulta perciò combinarsi in maniera estrinseca con la volontà dei separandi.

Infine, qualora intervengano intese modificative successive all'omologazione, la separazione resta omologata e il patto modificativo si legittima alla luce delle norme generali in materia contrattuale, salvi i limiti posti dall'inderogabilità dei diritti e dei doveri nascenti dal matrimonio.

Da ultimo, si ribadisce che sono ammissibili le intese "a *latere*" antecedenti o coeve all'omologazione se, alla stregua di una puntuale valutazione di merito, esse mantengano la

sostanza dei patti omologati e presentino quei caratteri indicati dalla corte di cassazione nella sentenza annotata.

Concludo, invitando i colleghi a riflettere sull'importanza che potrebbero via via acquisire in futuro tali accordi, siano essi antecedenti, coevi o successivi al provvedimento di omologazione della separazione, ed alle obbligazioni che dagli stessi ne derivano, in quanto e se oggetto di atto pubblico o scrittura privata autenticata, stante la valenza di titolo esecutivo che tali atti rivestono per le obbligazioni in essi contenute.

Gustavo Gili

Original Message -----

**From:** [Paolo Giunchi](#)

**Cc:** [sigillo](#)

**Sent:** Monday, October 25, 2004 12:08 PM

**Subject:** Separazione consensuale\trasferimenti

Segnalo una recente sentenza della [Cassazione \( Sez.I, 30 agosto 2004 n.17434 da Guida al diritto n.42\2004\)](#) che apre la strada al riconoscimento della competenza "extra giudiziale" del Notaio nei trasferimenti di beni fra coniugi aventi causa nella separazione personale.

Questa tesi, che sostengo da anni, riconosce la validità di stipulazioni (anche per atto di notaio) di pattuizioni " *anche al di fuori degli accordi omologati, sia posteriori all'omologazione sia anteriori o contemporanee all'accordo omologato*".

Vi lascio a meditare sulla enorme portata di questa decisione nei sui riflessi sostanziali, oltre che notarili.

Cordiali saluti.

pg.

Anche se la separazione consensuale fra coniugi acquista efficacia con l'omologazione, non è peraltro preclusa ai medesimi la possibilità di stipulare pattuizioni fra loro, anche al di fuori di accordi omologati. Tali accordi possono essere sia posteriori all'omologazione, purché non varchino il limite di derogabilità dei diritti e doveri nascenti dal matrimonio, fissati dall'art. 160 c.c., sia anteriori o contemporanei all'accordo omologato, purché tali pattuizioni non ledano il contenuto minimo indispensabile del regime di separazione e non interferiscano con esso, ma si configurino in termini di maggior rispondenza all'interesse della famiglia (in quanto, ad esempio, perché volte ad incrementare la misura dell'assegno di mantenimento o concernano altro aspetto non incluso nell'accordo omologato e compatibile con esso).

-

*Riv. notariato 2005, 795*

Circ. n. 6/10240 dell'11 febbraio 2000 Dir. Reg. Entrate Lombardia Agevolazioni ed esenzioni - Atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili - Esenzione ex art. 19, L. 6 marzo 1987, n. 74 - Sentenze della Corte Costituzionale n. 176 del 15 aprile 1992 e n. 154 del 10 maggio 1999 - Chiarimenti  
- testo annota - prima parola trovata

Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione della norma esentativa contenuta nell'art. 19 della L. 6 marzo 1987, n. 74, riguardante i procedimenti di separazione personale tra i coniugi e di divorzio.

La norma in esame prevede che: "Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di detta norma in occasione di due sentenze additive, e precisamente la n. 176 del 15 aprile 1992, e la n. 154 del 10 maggio 1999 (riportate, rispettivamente, in "il fisco" n. 18/1992, pag. 4651 e n. 27/1999, pag. 9076, n.d.r.).

Con la sentenza n. 176 del 15 aprile 1992, la Corte ha ritenuto illegittima la norma in quanto: "... con riguardo e nei limiti appunto della mancata estensione del beneficio fiscale anche agli atti di iscrizione di ipoteca giudiziale imposta a garanzia delle obbligazioni assunte dal coniuge nel procedimento di separazione [...] la norma di esenzione dell'art. 19 della legge n. 74/1987 risulta effettivamente - e va quindi dichiarata - illegittima per contrasto con i parametri evocati dal giudice a quo, della ragionevolezza e della eguaglianza (sotto il profilo del trattamento tributario e della tutela del diritto di famiglia), di cui all'art. 3, anche in riferimento agli artt. 29, 31, 53 della Costituzione".

La ragione posta a fondamento di tale decisione è stata individuata nel fatto che l'esigenza di agevolare l'accesso alla tutela giurisdizionale - "che motiva e giustifica il beneficio fiscale con riguardo agli atti del giudizio divorzile" - è ancor più evidente nel giudizio di separazione. Con la sentenza n. 154 del 10 maggio 1999, la Corte - in forza delle stesse motivazioni che hanno condotto alla sentenza del 1992 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 19 citato, nella parte in cui non estende l'esenzione in esso prevista "a tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al

procedimento di separazione personale dei coniugi". Successivamente a tali sentenza sono stati manifestati dubbi, da parte degli uffici e degli operatori, in merito all'ambito applicativo della norma in esame. Si ritiene pertanto utile ribadire quanto segue.

1. I tributi cui si applica l'esenzione Sono sorti in passato dubbi interpretativi in merito al significato da attribuire all'inciso "ogni altra tassa". In particolare, era controverso se col termine "tassa", utilizzato dal legislatore in quel contesto, si alludesse alle prestazioni patrimoniali imposte refluenti nell'accezione tecnica di "tassa", così come tradizionalmente perviene dalla elaborazione dottrina [in questo senso vd. la risoluzione del Ministero delle finanze n. 350129 del 21 marzo 1991 (in "il fisco" n. 37/1991, pag. 6167, n.d.r.)], ovvero non solo alle tasse in senso tecnico, in contrapposizione alle "imposte", ma ad ogni genere di prestazione imposta. Alla luce delle predette sentenze della Corte Costituzionale, successive alla risoluzione ministeriale citata, si ritiene che ogni ulteriore perplessità sul punto vada decisamente superata. Infatti, considerato che la sentenza da ultimo citata è stata originata da due ordinanze di remissione delle Commissioni tributarie di Milano e di Trieste, avanti alle quali i contribuenti avevano presentato ricorso per chiedere la restituzione delle imposte di registro, bollo, ipotecarie, catastali e Invm, su atti e provvedimenti relativi al procedimento di separazione, il termine "tassa" deve essere inteso in senso atecnico, come sinonimo di tributo, non spiegandosi altrimenti l'estensione dell'esenzione all'Invm, che non può tecnicamente considerarsi come una tassa. In conseguenza di ciò, gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di separazione - così come quelli relativi al divorzio - non sconteranno alcun tipo di tributo, in qualsiasi modo denominato.

## **2. L'ambito oggettivo dell'esenzione**

**L'art. 19 prevede che "... gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili [...] sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa".** Per quanto riguarda i provvedimenti, tra questi dovranno ricomprendersi tutti quelli emanati dal Tribunale durante il giudizio di separazione o di divorzio, siano essi definitivi o non definitivi. Ad essi si aggiungono quelli emanati in sede cautelare o esecutiva che si riferiscono agli obblighi derivanti dal giudizio di separazione o di divorzio. Detti provvedimenti possono naturalmente riguardare, oltre che i coniugi, anche i figli (si vedano in proposito gli artt. 155 e 156 del codice civile, circa i provvedimenti del Tribunale riguardo ai figli e ai rapporti patrimoniali tra i coniugi). Tra i documenti devono ricomprendersi tutti quelli necessari all'introduzione del giudizio, quelli che le parti ritengono opportuno produrre come elementi di prova, nonché quelli di cui il Tribunale ordini l'esibizione. Ciò vale, oltre che per il giudizio di separazione o divorzio, anche per le fasi cautelari ed esecutive ad essi riferite. Inoltre, godono dell'esenzione in parola anche i documenti che dovessero essere necessari per la stipula di atti che danno attuazione alle obbligazioni assunte dai coniugi in sede di separazione o di divorzio. Tra gli atti devono intendersi ricompresi non solo quelli giudiziari, ma anche quelli posti in essere in attuazione dei provvedimenti

del Tribunale. In particolare, ogni volta che il provvedimento emanato dall'Autorità giudiziaria contenga disposizioni ad efficacia meramente obbligatoria (ad esempio, in caso di omologa di separazione consensuale, contenente disposizioni che impegnano i coniugi ad effettuare, successivamente, determinate disposizioni patrimoniali nei confronti l'uno dell'altro o dei figli), gli atti che vengono posti in essere per dare attuazione a dette disposizioni saranno esenti da imposta. Sul punto però sono necessarie alcune precisazioni. L'art. 19 pone come condizione dell'esenzione che gli atti siano relativi al procedimento di divorzio. Il primo elemento utile per individuare se esista o meno una "relazione" tra gli atti dispositivi posti in essere e il procedimento di separazione e divorzio è fornito dai soggetti che vi sono coinvolti. In particolare, possono considerarsi relativi alla separazione o al divorzio solo quegli atti che contengono disposizioni relative ai rapporti tra i coniugi e/o i figli e non anche quelli che coinvolgono rapporti diversi. Il secondo elemento è dato dalla causa dei negozi contenuti in tali atti. In particolare, dovrà trattarsi di disposizioni che trovano la loro causa giuridica nella sistemazione patrimoniale che avviene nella separazione o nel divorzio, e non abbiano invece causa autonoma. L'estensione non può cioè applicarsi indiscriminatamente a qualsiasi atto che i coniugi stipulino "in occasione" del procedimento di separazione o divorzio, ma solo a quelli "relativi", termine inteso come "inerenti", ai predetti procedimenti. Si ritiene utile precisare, inoltre, che anche gli atti notarili con i quali i coniugi danno esecuzione alle attribuzioni patrimoniali decise in via meramente obbligatoria in sede di separazione - qualora ricorrano le condizioni di cui sopra - rientrano nell'esenzione di cui all'art. 19. Ciò non comporta però che detti atti non debbano essere registrati e che non debbano scontare l'imposta fissa di lire 250.000. Conformemente a quanto già affermato dalla D.R.E. per il Piemonte (vd. circolare della D.R.E. per il Piemonte del 2 settembre 1999, n. 2/99/99111763), a ciò osta la natura di atto pubblico dell'atto notarile che accoglie i negozi esecutivi delle obbligazioni assunte in sede di termine fisso e scontare l'imposta fissa di lire 250.000, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.P.R. n. 131/1986.

L'Ufficio del Registro di Udine non vuole più concedere le agevolazioni fiscali per i trasferimenti originati da separazione legale fra coniugi, salvo che oggetto di trasferimento sia un immobile già ricadente nella comunione legale. E ciò in base a una sentenza della Cassazione (che potete leggere qui sotto in massima tratta dal Ced) del 3 dicembre 2001 che mi pare non condivisibile.

Cosa ne pensate?

Francesco Petroni

Le agevolazioni di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, come interpretato e modificato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 154 del 1999, operano - quanto agli atti ed accordi finalizzati allo scioglimento della comunione tra i coniugi conseguente alla separazione - limitatamente all'effetto naturale della separazione, costituito dallo scioglimento automatico della comunione legale, e non competono con riferimento ad atti - solo occasionalmente generati dalla separazione - di scioglimento della comunione ordinaria tra gli stessi coniugi, che ben potrebbe persistere nonostante la separazione.

Al solito! La sentenza andrebbe letta tutta.

Cessare di applicare una importante (socialmente e per coerenza con la legge citata) agevolazione fiscale a causa di una massima sibillina, mi sembra temerario. La massima può benissimo essere letta come confermativa, dell'applicazione delle agevolazioni agli atti immobiliari espressamente previsti negli accordi di separazione e della non applicazione agli atti non espressamente previsti, ma solo occasionalmente generati dalla separazione (come appunto dice la sentenza)

Giovanni Marasà

Hai perfettamente ragione.

Tanto più che, dal qual poco che si può arguire, sembra che la fattispecie ipotizzata dalla Cassazione sia la stipulazione di un contratto tipico, la cui causa negoziale è del tutto estranea alla separazione.

L'art. 19 della legge sul divorzio n. 74/87 e di conseguenza la sentenza della Corte Costituzionale hanno come imprescindibile presupposto che l'atto sia **relativo** alla separazione.

La concessione del regime di favore ad un contratto tipico che i coniugi stipulino in concomitanza con la separazione sarebbe motivo di illegittimità costituzionale di segno opposto a quello per la quale la Corte Costituzionale si è pronunciata.

Ciao.